

La Tutela antidiscriminatoria

La tutela antidiscriminatoria è quella essenziale protezione dovuta dallo Stato nei confronti di ogni persona, indipendentemente dalle singole condizioni personali o sociali di appartenenza, al fine di garantire l'uguaglianza effettiva tra esse.

Tale tutela trova il suo fondamento giuridico nel principio di uguaglianza che rientra a pieno titolo tra i diritti inviolabili dell'uomo che lo Stato deve riconoscere e garantire sia all'uomo quale singolo, che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Inoltre, in virtù di quanto disposto dall'art 3 comma secondo della Costituzione, è sancito che:

***è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.*¹**

Corollario immediato di tale fondamentale principio è, da una parte, il diritto alla diversità dell'uomo e dall'altra, l'obbligo dello Stato di garantire l'uguaglianza tra le persone. La nostra Carta costituzionale, inoltre, suggerisce allo Stato anche il metodo per garantire tale uguaglianza; in particolare, gli impone di eliminare gli ostacoli di ordine economico e sociale perché, qualora non rimossi, potrebbero impedire quello straordinario percorso di emancipazione della persona di cui al secondo comma dell'art. 3, determinando finanche condotte discriminatorie.

Ne consegue che non tutti i trattamenti "differenziati" danno origine ad una condotta discriminatoria. Ai fini del nostro studio, dunque, è fondamentale comprendere che cosa si intende per discriminazione e quindi quando e come si manifesta.

Per discriminazione si intende:

ai sensi della normativa civilistica: ogni condotta (attiva, omissiva, esclusiva o comprensiva) comportante una disparità di trattamento *illegittima*.

1 Il principio, riconosciuto dagli ordinamenti giuridici moderni, trova conferma nelle previsioni della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (agli artt. 2 e 7), nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (all'art. 14), nella Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione (agli artt. 21 e 23), nel Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (all'art. 10), oltre che nella Costituzione della Repubblica Italiana (agli artt. 2 e 3).

ai sensi della normativa penale: ogni condotta (singola o plurima) comportante un pregiudizio tale da poter provocare una lesione della dignità o dell'incolumità di soggetti caratterizzati dal medesimo fattore di rischio discriminatorio (etnia, nazionalità, razza, religione, età, genere, sesso, disabilità, ecc.).

Appurato dunque che lo Stato ha l'obbligo di eliminare i suddetti ostacoli per garantire a tutti gli stessi diritti e le stesse libertà, in ragione del fatto che non tutti sono uguali ma che tutti hanno il medesimo diritto di intraprendere il proprio percorso di emancipazione, lo Stato che garantisce a tutti il medesimo trattamento in situazioni analoghe non dovrebbe incappare in condotte discriminatorie. Qualora, invece, lo Stato non rimuova gli anzi menzionati ostacoli di ordine economico e sociale, ben potrebbero determinarsi condotte discriminatorie in quanto si realizzerebbe una disparità di trattamento *illegittima* tra coloro che, per propria appartenenza, non hanno ostacoli e coloro che, invece, li hanno.

È il caso, ad esempio, delle c.d. *barriere architettoniche* la cui mancata rimozione da parte dello Stato reca una illegittima disparità di trattamento tra persone senza e con disabilità fisica. Pensiamo, ad esempio, ad un ufficio pubblico privo della rampa d'ingresso per disabili fisici. La mancata rimozione dell'ostacolo da parte dello Stato (nel caso di specie, la realizzazione della rampa), non permette il pieno godimento dei diritti e delle libertà in capo alla persona con disabilità che, a differenza del suo simile fisicamente abile, non potrà accedere all'ufficio autonomamente. Ne consegue una disparità di trattamento illegittima che determina anche un illegittimo impedimento del proprio processo di emancipazione.

Conclusivamente, è importante comprendere che una condotta è discriminatoria solo quando si verifica, a causa o per l'effetto della familiarità verso un qualsiasi fattore di rischio discriminatorio, una disparità di trattamento illegittima ovvero un pregiudizio tale da provocare una lesione della dignità o dell'incolumità personale.